



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 102

Data 20/12/2021

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A. - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE.

Adunanza del 20/12/2021

Seduta pubblica di Prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DELBONO EMILIO	Si	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ALBINI DONATELLA	Si	GORRUSO GIUSEPPE	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	GUINDANI DIONIGI	Si
BIASUTTI MIRCO	Si	MAGGI MICHELE	Si
BORDONALI SIMONA	--	MARGAROLI MATTIA	--
BRAGHINI ANNA	Si	NATALI GIANPAOLO	--
CALOVINI GIANGIACOMO	--	OMODEI ROBERTO	Si
CAMMARATA ROBERTO	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	Si
CURCIO ANDREA	Si	PARENZA LAURA	Si
FANTONI MICHELA	--	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FERRARI LUCIA	--	POZZI MARCO	Si
FONTANA PAOLO	--	ROVETTA MONICA	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	SCAGLIA DILETTA	--
GAGLIA TOMMASO	Si	TACCONI MASSIMO	Si
GALPERTI GUIDO	--	UNGARI GIUSEPPE	--
GASTALDI MELANIA	Si	VILARDI PAOLA	Si
GHIDINI GUIDO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA	Si	MANZONI FEDERICO	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	MORELLI ROBERTA	Si
CAPRA FABIO	Si	MUCHETTI VALTER	Si
COMINELLI MIRIAM	Si	TIBONI MICHELA	Si
FENAROLI MARCO	--		

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Delib. n. 102 - 20/12/2021

OGGETTO: CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A. - MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- che il Comune di Brescia detiene l'intero capitale della società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. (di seguito "società");
- che la società provvede, fra l'altro, alla gestione diretta *in house* degli impianti sportivi comunali, secondo le modalità specificate nel contratto di servizio attualmente in essere tra Amministrazione Comunale e società;

Considerato:

- che la disciplina vigente in materia di affidamenti diretti in favore di organismi *in house*, come previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede l'iscrizione in un apposito elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- che il Comune ha inoltrato, in data 10.1.2020, apposita istanza ad ANAC al fine di ottenere l'iscrizione della Società nell'apposito elenco, allegando, fra l'altro, il testo dello statuto sociale all'epoca vigente;

Rilevato:

- che con lettera in data 8.10.2021 ANAC ha comunicato al Comune un preavviso di rigetto dell'iscrizione della società nell'apposito elenco, ravvisando la carenza nello statuto sociale dei requisiti dell'*in house providing* così come richiesti dall'art.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016;
- che tale carenza riguarda, in particolare, il requisito del controllo analogo, per il quale le previsioni statutarie attuali non attribuiscono al Comune poteri di controllo ed

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ingerenza e di condizionamento sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della società controllata superiori a quelli tipici del diritto societario, come invece richiesto dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, dagli art. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'art. 6.3 delle linee guida ANAC n. 7 - delibera n. 951/2017;

Ritenuto pertanto opportuno procedere a una revisione dello Statuto al fine di ottenere l'iscrizione della Società nell'apposito elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi pubblici ai propri organismi *in house*, introducendo, tra l'altro, le seguenti sostanziali modifiche:

- a) art.2 - oggetto sociale - con la specificazione della natura di ente strumentale della società e lo svolgimento di compiti di servizio pubblico da parte della stessa;
- b) art. 3 - controllo analogo - relativo ai contenuti del controllo esercitato dal Comune sulla società;
- c) art. 7 - capitale sociale - con la previsione del ruolo di socio unico del Comune;
- d) art. 8 - vincolo al trasferimento della partecipazione - introducendo l'esclusione di qualsiasi trasferimento di quote anche minoritarie del capitale sociale;
- e) art. 10 - inerente alle competenze dell'Assemblea, con l'elencazione delle materie riservate sulle quali decide il Comune quale socio unico;

Ritenuto altresì di procedere conseguentemente a una revisione complessiva dello Statuto adeguando i restanti articoli alle novità introdotte su richiesta dell'ANAC così come dettagliato nello Statuto allegato A) al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che le parti introdotte risultano in carattere grassetto sottolineato e le parti eliminate in carattere barrato doppio;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 25.11.2021 dalla Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 13.12.2021 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

d e l i b e r a

- a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e nei termini sopra specificati, le modifiche dello statuto di Centro Sportivo San Filippo S.p.A. come da allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

La discussione è riportata nella seconda parte del verbale al n. 102.

Apertasi la discussione si ha la presentazione del provvedimento da parte dell'assessore Capra.

Il Presidente del Consiglio mette quindi in votazione il sotto riportato emendamento presentato dal consigliere Benzoni:

"Chiedo l'approvazione del seguente emendamento, che non comporta variazioni sostanziali alle modifiche presentate, a seguito richiesta pervenuta in data 10.12.2021 da parte del Presidente della società Centro Sportivo San Filippo spa:

- a) *Eliminare all'art. 6 il punto 6.2 "In caso di recesso, per qualsiasi causa, il valore delle azioni è determinato in base a formule miste reddituali e patrimoniali che tengano conto a anche dell'avviamento.";*
- b) *Art. 10 - al punto 10.2 eliminare "- i regolamenti per la disciplina dei contratti di fornitura e servizi, per l'assunzione del personale e per le consulenze";*
- c) *Art. 10 - spostare gli ultimi tre punti "- l'acquisto ed alienazione di partecipazioni, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni; - le opere straordinarie di fusione, scissione e trasformazione; - la quotazione della società;" al punto 10.3 tra le competenze dell'assemblea straordinaria;*
- d) *Art. 11 - 11.1 aggiungere dopo la parola raccomandata "ar"; sostituire la parola "spedito" con "comunicato";*
- e) *Art. 19 - 19.3 sostituire "i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio" con "budget di esercizio corredati da piano programma annuale";*
- f) *Art. 19 - 19.5 togliere "oltre che dal contratto di servizio"*

La Responsabile del Settore Coordinamento Partecipate esprime in merito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Prima della messa in votazione dell'emendamento si ha l'intervento del consigliere Benzoni.

Detto emendamento, messo in votazione con il sistema di rilevazione elettronica palese, viene approvato all'unanimità.

Indi il Presidente del Consiglio mette in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di cui sopra, comprensiva dell'emendamento accolto, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.21
Voti favorevoli	n.19
Astenuti	n. 1 (Vilardi)

Si dà atto:

- che, pur presente in aula, non ha preso parte alla votazione il consigliere Gorruso;
- che non hanno preso parte alla votazione, perché temporaneamente assenti dall'aula, il consigliere Giori Cappelluti e il Sindaco Del Bono.

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e nei termini sopra specificati, le modifiche dello statuto di Centro Sportivo San Filippo S.p.A. come da allegato emendato B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, con il sistema di rilevazione elettronica palese, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 18 voti favorevoli ed un astenuto (Vilardi). Si dà atto:

- che, pur presenti in aula, non hanno preso parte alla votazione i consiglieri Gastaldi, Maggi, Tacconi;
- che non ha preso parte alla votazione, perché temporaneamente assente dall'aula, il Sindaco Del Bono.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.

**Allegato "A" - Modifica dello statuto della società
Centro Sportivo San Filippo S.p.A.**

Testo vigente	Testo modificato
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - <u>CAPITALE SOCIALE</u>
<p>ART. 1 1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione "CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.".</p>	<p>ART. 1 - <u>DENOMINAZIONE</u> 1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione "CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.". <u>1.2 La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C..</u></p>
<p>ART. 2 2.1 La Società ha per oggetto la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi.</p> <p>2.2 Potrà inoltre svolgere e promuovere senza scopo</p>	<p>ART. 2 - <u>OGGETTO</u> 2.1 La società ha per oggetto la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi. <u>è un ente strumentale del Comune di Brescia e contribuisce al perseguimento delle sue finalità istituzionali nel campo dello sport e della pratica sportiva. Essa ha per oggetto: la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti e di quelli ad essa affidati da soggetti terzi, anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi, favorendo l'accesso alla pratica sportiva e alla pratica dello sport, garantendo altresì la soddisfazione dei bisogni espressi in tale settore dalla comunità degli utenti mediante lo svolgimento di compiti di servizio pubblico.</u></p> <p>2.2 Potrà inoltre svolgere e promuovere senza scopo</p>

di lucro, ogni attività sportiva ed ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport.

2.3 Per il raggiungimento del proprio scopo la società potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gestione diretta o anche mediante affitto di ristoranti, bar, spacci, come potrà altresì realizzare, organizzare, gestire, affittare istituti di medicina dello sport.

2.4 Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 77/1983, 1/1991 e dal D.L. 143/1991 convertito nella Legge 5 luglio 1991 n° 197, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

di lucro, ogni attività sportiva ed ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport.

2.3 Per il raggiungimento del proprio scopo la società potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gestione diretta o anche mediante affitto di ristoranti, bar, spacci, come potrà altresì realizzare, organizzare, gestire, affittare istituti di medicina dello sport.

2.4 Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 77/1983, 1/1991 e dal D.L. 143/1991 convertito nella Legge 5 luglio 1991 n° 197, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

2.5 La società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia.

Detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra ente e società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che l'ente esercita su un proprio ufficio.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scale o altri recuperi di

	<u>efficienza sul complesso dell'attività principale.</u>
	<p><u>ART 3 - CONTROLLO ANALOGO</u></p> <p><u>1 Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del C.C., la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio pubblico che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.</u></p> <p><u>2 Il controllo analogo è esercitato dal socio pubblico ed è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, ispirato ai seguenti criteri fondamentali:</u></p> <p><u>a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;</u></p> <p><u>b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria, secondo i tempi che saranno definiti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione degli obiettivi sopraddetti;</u></p> <p><u>c) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.</u></p> <p><u>3 I rapporti tra la società ed il socio pubblico per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono</u></p>

	<p><u>regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale.</u></p>
<p>ART. 3 3.1 La società ha sede in Brescia. 3.2 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.</p>	<p>ART. 3 4 - SEDE 4.1 La società ha sede in Brescia. 4.2 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.</p>
<p>ART. 4 4.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>ART. 4 5 - DOMICILIO DEI SOCI 5.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p>ART. 5 5.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea, senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione. 5.2 Il recesso non è ammesso altresì in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 5.3 In caso di recesso, per qualsiasi causa, il valore delle azioni è determinato in base a formule miste reddituali e patrimoniali che tengano conto</p>	<p>ART. 5 6 - DURATA 5.1 6.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea. , senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione. 5.2 Il recesso non è ammesso altresì in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 5.3 6.2 In caso di recesso, per qualsiasi causa, il valore delle azioni è determinato in base a formule miste reddituali e patrimoniali che tengano</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>anche dell'avviamento.</p>	<p>conto anche dell'avviamento.</p>
<p>ART. 6</p> <p>6.1 Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 (seimilioneiseicentosessantannovemilacentonove virgola zerootto) ed è diviso in n. 1.292.463 (unmilione duecentonovantaduemilaquattrocento sessantatre) azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) cadauna ai sensi di legge.</p> <p>6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>6.3 La partecipazione del Comune di Brescia non potrà essere inferiore al 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale.</p> <p>6.4 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi è fatto salvo in favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione spedita dal venditore, a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato l'acquirente ed il prezzo offerto.</p> <p>6.5 In qualsiasi caso la prelazione dovrà riguardare l'intero pacchetto offerto. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni in vendita verranno ripartite fra gli acquirenti in proporzione alle partecipazioni di ciascun acquirente.</p> <p>6.6 Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione la vendita a terzi sarà libera purché alle condizioni ed al nominativo risultante</p>	<p>ART. 6 7 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>6.1 7.1 Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 (seimilioneiseicentosessantannovemilacentonove virgola zerootto) ed è diviso in n. 1.292.463 (unmilione duecentonovantaduemilaquattrocento sessantatre) azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) cadauna ai sensi di legge.</p> <p>6.2 7.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.</p> <p>6.3 7.3 La partecipazione del Comune di Brescia non potrà essere inferiore al 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale. <u>Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Brescia che è, quindi, socio unico della società.</u></p> <p>6.4 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi è fatto salvo in favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione spedita dal venditore, a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato l'acquirente ed il prezzo offerto.</p> <p>6.5 In qualsiasi caso la prelazione dovrà riguardare l'intero pacchetto offerto. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni in vendita verranno ripartite fra gli acquirenti in proporzione alle partecipazioni di ciascun acquirente.</p> <p>6.6 Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione la vendita a terzi sarà libera purché alle condizioni ed al nominativo risultante</p>

dall'offerta di vendita.

6.7 In caso di mancato rispetto della procedura del presente articolo l'eventuale vendita sarà priva di effetto nei confronti della società.

6.8 In ogni caso l'ammissione di nuovi azionisti è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui appresso, per cui l'Organo Amministrativo negherà l'iscrizione a libro soci nel caso si presenti uno dei seguenti motivi:

a) che non si tratti di Banche, Associazioni, Fondazioni, Enti o Società diversi dalle precedenti che non abbiano questi ultimi quale proprio socio, anche di minoranza, un Ente pubblico;

b) che l'attività specifica svolta dal socio proposto si possa ritenere in concorrenza con l'attività della Società;

c) che i soci proposti, o gli amministratori o i soci di maggioranza delle società proposte quali azioniste, siano privi dei requisiti di onorabilità determinati con riferimento alle disposizioni in vigore per le società finanziarie.

6.9 Al fine dell'attuazione di quanto precede, qualora nessuno degli azionisti abbia esercitato il diritto di prelazione in relazione alla proposta di vendita di azioni, l'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo azionista, secondo le condizioni indicate nel precedente comma, dando comunicazione della propria decisione a tutti gli interessati. Nel caso l'Organo Amministrativo non dovesse pronunciarsi nei termini sopra indicati, si intenderà approvata l'ammissione del nuovo azionista.

~~dall'offerta di vendita.~~

~~6.7 In caso di mancato rispetto della procedura del presente articolo l'eventuale vendita sarà priva di effetto nei confronti della società.~~

~~6.8 In ogni caso l'ammissione di nuovi azionisti è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui appresso, per cui l'Organo Amministrativo negherà l'iscrizione a libro soci nel caso si presenti uno dei seguenti motivi:~~

~~a) che non si tratti di Banche, Associazioni, Fondazioni, Enti o Società diversi dalle precedenti che non abbiano questi ultimi quale proprio socio, anche di minoranza, un Ente pubblico;~~

~~b) che l'attività specifica svolta dal socio proposto si possa ritenere in concorrenza con l'attività della Società;~~

~~c) che i soci proposti, o gli amministratori o i soci di maggioranza delle società proposte quali azioniste, siano privi dei requisiti di onorabilità determinati con riferimento alle disposizioni in vigore per le società finanziarie.~~

~~6.9 Al fine dell'attuazione di quanto precede, qualora nessuno degli azionisti abbia esercitato il diritto di prelazione in relazione alla proposta di vendita di azioni, l'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo azionista, secondo le condizioni indicate nel precedente comma, dando comunicazione della propria decisione a tutti gli interessati. Nel caso l'Organo Amministrativo non dovesse pronunciarsi nei termini sopra indicati, si intenderà approvata l'ammissione del nuovo azionista.~~

<p>6.10 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.</p>	<p>6.10 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.</p>
	<p><u>ART 8 - VINCOLO AL TRAFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</u> <u>8.1 E' escluso in ogni caso il trasferimento di quote anche minoritarie del capitale sociale.</u></p>
<p>ORGANI SOCIALI</p>	<p>ORGANI SOCIALI</p>
<p>ART. 7 7.1 Sono organi della Società: - l'Assemblea dei Soci, - il Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico, - il Collegio Sindacale e il Revisore, - ogni altro organo, che la società decidesse di adottare espressamente previsto dalle norme generali in tema di società. 7.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 7.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>	<p>ART. 7 9 - <u>ORGANI SOCIALI</u> 7.1 9.1 Sono organi della società: - l'Assemblea, dei Soci, - il Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico, - il Collegio Sindacale e il Revisore, - ogni altro organo, che la società decidesse di adottare espressamente previsto dalle norme generali in tema di società. 7.2 9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 7.3 9.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>
<p>ASSEMBLEE</p>	<p><u>ASSEMBLEA</u></p>
<p>ART. 8 8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue</p>	<p>ART. 8 10 - <u>COMPETENZE</u> <u>DELL'ASSEMBLEA</u> 8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita,</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

8.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

8.3 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 C.C., ultimo comma, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.4 Ai sensi dell'art. 2447 bis C.C. ultimo comma spetta all'assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al comma primo punti a) e b) dell'art. 2447 bis C.C..

~~rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.~~

~~8.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.~~

~~8.3 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 C.C., ultimo comma, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.~~

~~8.4 Ai sensi dell'art. 2447 bis C.C. ultimo comma spetta all'assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al comma primo punti a) e b) dell'art. 2447 bis C.C..~~

10.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;**
- nominare e revocare gli amministratori,**
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;**
- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o società di revisione nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi forniti dagli enti pubblici soci;**
- approvare gli atti di indirizzo con i quali le Amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;**
- deliberare sulla responsabilità degli**

	<p><u>amministratori e dei sindaci.</u></p> <p><u>10.2 L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Tenuto conto della natura della Società l'assemblea ordinaria approva preventivamente, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>- il budget di esercizio;</u> <u>- i piani degli investimenti;</u> <u>- i regolamenti per la disciplina dei contratti di fornitura e servizi, per l'assunzione del personale e per le consulenze;</u> <u>- l'acquisto ed alienazione di partecipazioni, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni;</u> <u>- le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;</u> <u>- la quotazione della società.</u> <p><u>10.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>- le modifiche dello Statuto;</u> <u>- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.</u> <p><u>10.4 Le decisioni dell'Assemblea devono essere adottate mediante deliberazione.</u></p>
	<p><u>ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</u></p>

11.1 L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Provincia di Brescia, dall'Organo Amministrativo, con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, o PEC, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi sia l'approvazione del bilancio o per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

11.2 In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi sia l'approvazione del bilancio o per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

11.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma del C.C.

	<p><u>11.4 L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda dal socio, il quale deve indicare nella stessa gli argomenti da trattare.</u></p> <p><u>11.5 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</u></p> <p><u>11.6 Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione non risultasse regolarmente costituita.</u></p> <p><u>11.7 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipano il socio e l'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui i componenti dell'Organo Amministrativo o i Sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</u></p>
<p>ART. 9</p> <p>9.1 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.</p>	<p>ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>9.1 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.</p>

9.2 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2366 C.C., mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

9.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 C.C. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.

9.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riterrà svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto

~~9.2 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2366 C.C., mediante avviso spedito con raccomandata e altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.~~

~~9.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 C.C. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.~~

~~9.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui e distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:~~

- ~~a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~
- ~~b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~
- ~~c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.~~

~~L'assemblea si riterrà svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto~~

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

verbalizzante.

~~verbalizzante.~~

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il Presidente tra i membri dell'organo amministrativo.

12.2 Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

12.3 Il Presidente della seduta propone all'Assemblea la nomina di un Segretario che lo assiste

12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

12.5 Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società.

12.6 La rappresentanza può essere conferita a membri della Giunta o del Consiglio, nonché a dipendenti del

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

	<u>Comune di Brescia.</u>
<p>ART. 10</p> <p>10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro mancanza dalla persona designata dall'assemblea.</p> <p>10.2 Il Presidente, salvo il disposto dell'art. 2371 C.C. ultimo comma, col consenso dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci.</p> <p>10.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da Verbale firmato dal Presidente, dal Segretario od eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>10.4 Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, con consenso dell'assemblea.</p>	<p>ART. 10 <u>ART. 13 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA</u></p> <p>10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in loro mancanza dalla persona designata dall'assemblea.</p> <p>10.2 Il Presidente, salvo il disposto dell'art. 2371 C.C. ultimo comma, col consenso dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci.</p> <p><u>13.1</u> Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte devono constare da verbale firmato dal Presidente, <u>dal Segretario se nominato o dal notaio.</u> ed eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>10.4 Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, con consenso dell'assemblea.</p> <p><u>13.2</u> Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</p> <p><u>13.3</u> Il verbale relativo alle delibere Assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da notaio.</p> <p><u>13.4</u> Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.</p>
ART. 11	ART. 11

<p>11.1 Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro cui spetta il diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei Soci.</p> <p>11.2 Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee nel rispetto dell'art. 2372 C.C..</p> <p>11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.</p>	<p>11.1 Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro cui spetta il diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei Soci.</p> <p>11.2 Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee nel rispetto dell'art. 2372 C.C..</p> <p>11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.</p>
<p>ART. 12</p> <p>12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C..</p>	<p>ART. 12</p> <p>12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C..</p>
<p>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p>	<p>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p>
<p>ART. 13</p> <p>13.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 per la parità di genere.</p> <p>13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, e vengono eletti dall'Assemblea, nei limiti di cui al precedente comma.</p> <p>13.3 Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.</p> <p>13.4 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al</p>	<p>ART. 13 ART. 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>13.1 14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 per la parità di genere.</p> <p>13.2 14.2 Gli amministratori possono essere anche non soci vengono eletti dall'Assemblea, nei limiti di cui al precedente comma.</p> <p>13.3 14.3 Gli amministratori durano in carica un triennio, e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>socio "Comune di Brescia" la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.</p>	<p>13.4 14.4 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio <u>unico</u> Comune di Brescia la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.</p>
<p>ART. 14 14.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni e per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e devesi tosto convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p>	<p>ART. 14 15 DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 14.1 15.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e devesi tosto convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p>
<p>ART. 15 15.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p>	<p>ART. 15 16 -PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 15.1 16.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. <u>La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</u></p>
<p>ART. 16 16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.</p>	<p>ART. 16 16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.</p>
<p>ART. 17 17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente</p>	<p>ART. 17 - RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>con lettera o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.</p> <p>17.2 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul corrispondente libro sociale da parte del Presidente medesimo e del Segretario.</p>	<p>lettera o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.</p> <p>17.2 <u>Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.</u> È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio conferenza o per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul corrispondente libro sociale da parte del Presidente medesimo e del Segretario.</p>
<p>ART. 18</p> <p>18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.</p>	<p>ART. 18 - <u>VOTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> <p>18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p><u>18.2 Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.</u></p>
<p>ART. 19</p> <p>19.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e</p>	<p>ART. 19 -<u>POTERI DLL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> <p>19.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

19.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione delegare, nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il potere.

19.3 Non possono essere attribuite ai delegati le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;

- la politica generale degli investimenti;

- l'assunzione di finanziamenti;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;

- la concessione di garanzie in favore di terzi.

19.4 Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere al socio il bilancio d'esercizio e ogni altro documento richiesto dal socio e previsto dal presente Statuto, oltre che dal contratto di servizio.

19.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione, devono inviare al socio Comune di Brescia, una relazione annuale sul proprio operato e sul finanziamento della Società.

ART. 20

20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, all'Amministratore Unico ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe, è attribuita la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

20.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.3 Ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7.3 del presente statuto, l'Assemblea determina all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico, una somma complessiva annuale per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà poi, nella prima riunione successiva, a ripartire tale somma al proprio interno.

20.4 L'organo amministrativo e/o gli amministratori (Presidente, Vice Presidente e/o Consiglieri Delegati) potranno delegare parte dei propri poteri a terzi anche non soci, relativamente ai singoli atti o categorie di atti.

ART. 21

21.1 La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.

ART. 20 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, all'Amministrato-re Unico ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe, è attribuita la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

~~20.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.~~

~~20.3~~ **20.2** Ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7.3 del presente statuto, l'Assemblea determina all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico, una somma complessiva annuale per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà poi, nella prima riunione successiva, a ripartire tale somma al proprio interno.

~~20.4 L'organo amministrativo e/o gli amministratori (Presidente, Vice Presidente e/o Consiglieri Delegati) potranno delegare parte dei propri poteri a terzi anche non soci, relativamente ai singoli atti e categorie di atti.~~

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

21.1 **La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.**

21.2 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

21.3 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea che effettua la nomina, su proposta motivata dell'organo di controllo.

21.2 **Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.**

21.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

21.5 Ai sindaci compete, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 22 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

~~21.3~~ **22.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea che effettua la nomina, su proposta motivata dell'organo di controllo.

22.2 Il compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>ART. 22</p> <p>22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>22.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio con il conto economico, a norma di legge.</p> <p>22.3 In ottemperanza all'art.16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Brescia.</p> <p>22.4 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>	<p>ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>22.1 23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>22.2 23.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio, a norma di legge.</p> <p>22.3 In ottemperanza all'art.16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Brescia.</p> <p>22.4 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p>ART. 23</p> <p>23.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti fra i soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>ART. 23</p> <p>23.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti fra i soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p>
<p>ART. 24</p> <p>24.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p>	<p>ART. 24</p> <p>24.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p>
<p>NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p>NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>ART. 25</p> <p>25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per</p>	<p>ART. 25 24 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'</p> <p><u>25.1</u> Addivenendosi in qualsiasi tempo e per</p>

<p>qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p>qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>
<p>ART. 26 26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci o loro eredi e/o amministratori e/o liquidatori o fra gli stessi soci e/o loro eredi, sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su ricorso della parte più diligente.</p> <p>26.2 Il Collegio arbitrale deciderà "de bono et aequo" inappellabilmente senza formalità nemmeno di proceduræ provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli stessi arbitri.</p>	<p>ART. 26 25 - CONTROVERSIE 26.1 25.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed <u>il socio</u> e loro eredi e/o amministratori e/o liquidatori o fra gli stessi soci e/o loro eredi, è competente il Foro di Brescia. sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su ricorso della parte più diligente.</p> <p>26.2 Il Collegio arbitrale deciderà "de bono et aequo" inappellabilmente senza formalità nemmeno di proceduræ provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli stessi arbitri.</p>
<p>ART. 27 27.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis C.C. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>	<p>ART. 27 27.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>
<p>ART. 28 28.1 Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società per azioni.</p>	<p>ART. 28 26 - DISPOSIZIONI FINALI 28.1 26.1 Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società per azioni.</p>

**Allegato "B" EMENDATO - Modifica dello statuto della
società Centro Sportivo San Filippo S.p.A.**

Testo vigente	Testo modificato
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - <u>CAPITALE SOCIALE</u>
<p>ART. 1 1.1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione "CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.".</p>	<p>ART. 1 - <u>DENOMINAZIONE</u> 1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione "CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO S.P.A.". <u>1.2 La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C..</u></p>
<p>ART. 2 2.1 La Società ha per oggetto la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi.</p> <p>2.2 Potrà inoltre svolgere e promuovere senza scopo</p>	<p>ART. 2 - <u>OGGETTO</u> 2.1 La società ha per oggetto la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi. <u>è un ente strumentale del Comune di Brescia e contribuisce al perseguimento delle sue finalità istituzionali nel campo dello sport e della pratica sportiva. Essa ha per oggetto: la realizzazione di impianti sportivi, la gestione degli impianti suddetti e di quelli ad essa affidati da soggetti terzi, anche attraverso l'affitto, il comodato, l'acquisto e la vendita degli stessi, favorendo l'accesso alla pratica sportiva e alla pratica dello sport, garantendo altresì la soddisfazione dei bisogni espressi in tale settore dalla comunità degli utenti mediante lo svolgimento di compiti di servizio pubblico.</u></p> <p>2.2 Potrà inoltre svolgere e promuovere senza scopo</p>

di lucro, ogni attività sportiva ed ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport.

2.3 Per il raggiungimento del proprio scopo la società potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gestione diretta o anche mediante affitto di ristoranti, bar, spacci, come potrà altresì realizzare, organizzare, gestire, affittare istituti di medicina dello sport.

2.4 Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 77/1983, 1/1991 e dal D.L. 143/1991 convertito nella Legge 5 luglio 1991 n° 197, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

di lucro, ogni attività sportiva ed ogni attività svolta a sviluppare in modo educativo la pratica dello sport.

2.3 Per il raggiungimento del proprio scopo la società potrà esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con gestione diretta o anche mediante affitto di ristoranti, bar, spacci, come potrà altresì realizzare, organizzare, gestire, affittare istituti di medicina dello sport.

2.4 Essa, nei limiti fissati dalle Leggi 77/1983, 1/1991 e dal D.L. 143/1991 convertito nella Legge 5 luglio 1991 n° 197, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché assumere partecipazioni, purché non ai fini di collocamento, in altre ditte o società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

2.5 La società opera esclusivamente nel rispetto degli indirizzi assegnati dal Comune di Brescia. Detti atti di indirizzo, il presente statuto e gli atti di regolamentazione dei rapporti tra ente e società garantiscono il controllo, del primo sulla seconda, analogo a quello che l'ente esercita su un proprio ufficio.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Brescia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scale o altri recuperi di

	<u>efficienza sul complesso dell'attività principale.</u>
	<p><u>ART 3 - CONTROLLO ANALOGO</u></p> <p><u>1 Oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle società di capitali ai sensi del C.C., la società è soggetta alla direzione e coordinamento del socio pubblico che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.</u></p> <p><u>2 Il controllo analogo è esercitato dal socio pubblico ed è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, ispirato ai seguenti criteri fondamentali:</u></p> <p><u>a) controllo preventivo finalizzato a garantire un potere di ingerenza e condizionamento sulla gestione societaria mediante previsione, nei documenti programmatici dell'ente, degli indirizzi strategici e gestionali e preventiva verifica degli atti fondamentali della gestione societaria con poteri di veto e/o indirizzi vincolanti alla loro approvazione;</u></p> <p><u>b) controllo concomitante finalizzato a garantire adeguati strumenti volti a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati e degli eventuali scostamenti, mediante previsione di relazioni periodiche e possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria, secondo i tempi che saranno definiti annualmente dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione degli obiettivi sopraddetti;</u></p> <p><u>c) controllo successivo finalizzato alla verifica, in fase di approvazione del rendiconto, dei risultati raggiunti e possibilità di fornire indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.</u></p> <p><u>3 I rapporti tra la società ed il socio pubblico per lo svolgimento delle attività alla stessa affidate sono</u></p>

	<p><u>regolati da appositi contratti di servizio, stipulati previa approvazione dell'organo competente, nei quali sono disciplinati i contenuti tecnici ed i livelli qualitativi del servizio, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i corrispettivi delle stesse, gli strumenti e le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo delle prestazioni rispetto ai livelli fissati, le cause di risoluzione e recesso, le sanzioni in caso di non conformità delle prestazioni o di inadempimento contrattuale.</u></p>
<p>ART. 3 3.1 La società ha sede in Brescia. 3.2 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.</p>	<p>ART. 3 4 - SEDE 4.1 La società ha sede in Brescia. 4.2 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, depositi, uffici e rappresentanze, sia in Italia che all'Estero.</p>
<p>ART. 4 4.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>ART. 4 5 - DOMICILIO DEI SOCI 5.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p>ART. 5 5.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea, senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione. 5.2 Il recesso non è ammesso altresì in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 5.3 In caso di recesso, per qualsiasi causa, il valore delle azioni è determinato in base a formule miste reddituali e patrimoniali che tengano conto anche dell'avviamento.</p>	<p>ART. 5 6 - DURATA 5.1 6.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea, senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso alla approvazione della deliberazione. 5.2 Il recesso non è ammesso altresì in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 5.3 6.2 In caso di recesso, per qualsiasi causa, il valore delle azioni è determinato in base a formule miste reddituali e patrimoniali che tengano conto anche dell'avviamento.</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ART. 6

6.1 Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 (seimilioneiseicentosesantanovemilacentonove virgola zerootto) ed è diviso in n. 1.292.463 (unmilione duecentonovantaduemilaquattrocento sessantatre) azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) cadauna ai sensi di legge.

6.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

6.3 La partecipazione del Comune di Brescia non potrà essere inferiore al 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale.

6.4 In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi è fatto salvo in favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione spedita dal venditore, a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato l'acquirente ed il prezzo offerto.

6.5 In qualsiasi caso la prelazione dovrà riguardare l'intero pacchetto offerto. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni in vendita verranno ripartite fra gli acquirenti in proporzione alle partecipazioni di ciascun acquirente.

6.6 Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione la vendita a terzi sarà libera purché alle condizioni ed al nominativo risultante dall'offerta di vendita.

6.7 In caso di mancato rispetto della procedura del presente articolo l'eventuale vendita sarà priva di

ART. ~~6~~ 7 - CAPITALE SOCIALE

~~6.1~~ 7.1 Il capitale è determinato in Euro 6.669.109,08 (seimilioneiseicentosesantanovemilacentonove virgola zerootto) ed è diviso in n. 1.292.463 (unmilione duecentonovantaduemilaquattrocento sessantatre) azioni da Euro 5,16 (cinque e sedici centesimi) cadauna ai sensi di legge.

~~6.2~~ 7.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti.

~~6.3~~ 7.3 **La partecipazione del Comune di Brescia non potrà essere inferiore al 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale. Il capitale sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Brescia che è, quindi, socio unico della società.**

~~6.4~~ In caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi è fatto salvo in favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo, da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione spedita dal venditore, a mezzo lettera raccomandata, a tutti gli azionisti risultanti dal libro soci, nella quale dovrà essere indicato l'acquirente ed il prezzo offerto.

~~6.5~~ In qualsiasi caso la prelazione dovrà riguardare l'intero pacchetto offerto. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, le azioni in vendita verranno ripartite fra gli acquirenti in proporzione alle partecipazioni di ciascun acquirente.

~~6.6~~ Nell'ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione la vendita a terzi sarà libera purché alle condizioni ed al nominativo risultante dall'offerta di vendita.

~~6.7~~ In caso di mancato rispetto della procedura del

effetto nei confronti della società.

6.8 In ogni caso l'ammissione di nuovi azionisti è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui appresso, per cui l'Organo Amministrativo negherà l'iscrizione a libro soci nel caso si presenti uno dei seguenti motivi:

- a) che non si tratti di Banche, Associazioni, Fondazioni, Enti o Società diversi dalle precedenti che non abbiano questi ultimi quale proprio socio, anche di minoranza, un Ente pubblico;
- b) che l'attività specifica svolta dal socio proposto si possa ritenere in concorrenza con l'attività della Società;
- c) che i soci proposti, o gli amministratori o i soci di maggioranza delle società proposte quali azioniste, siano privi dei requisiti di onorabilità determinati con riferimento alle disposizioni in vigore per le società finanziarie.

6.9 Al fine dell'attuazione di quanto precede, qualora nessuno degli azionisti abbia esercitato il diritto di prelazione in relazione alla proposta di vendita di azioni, l'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo azionista, secondo le condizioni indicate nel precedente comma, dando comunicazione della propria decisione a tutti gli interessati. Nel caso l'Organo Amministrativo non dovesse pronunciarsi nei termini sopra indicati, si intenderà approvata l'ammissione del nuovo azionista.

6.10 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o

~~presente articolo l'eventuale vendita sarà priva di effetto nei confronti della società.~~

~~6.8 In ogni caso l'ammissione di nuovi azionisti è subordinata alla ricorrenza dei requisiti di cui appresso, per cui l'Organo Amministrativo negherà l'iscrizione a libro soci nel caso si presenti uno dei seguenti motivi:~~

- ~~a) che non si tratti di Banche, Associazioni, Fondazioni, Enti o Società diversi dalle precedenti che non abbiano questi ultimi quale proprio socio, anche di minoranza, un Ente pubblico;~~
- ~~b) che l'attività specifica svolta dal socio proposto si possa ritenere in concorrenza con l'attività della Società;~~
- ~~c) che i soci proposti, o gli amministratori o i soci di maggioranza delle società proposte quali azioniste, siano privi dei requisiti di onorabilità determinati con riferimento alle disposizioni in vigore per le società finanziarie.~~

~~6.9 Al fine dell'attuazione di quanto precede, qualora nessuno degli azionisti abbia esercitato il diritto di prelazione in relazione alla proposta di vendita di azioni, l'Organo Amministrativo, entro 30 (trenta) giorni della scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, dovrà pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo azionista, secondo le condizioni indicate nel precedente comma, dando comunicazione della propria decisione a tutti gli interessati. Nel caso l'Organo Amministrativo non dovesse pronunciarsi nei termini sopra indicati, si intenderà approvata l'ammissione del nuovo azionista.~~

~~6.10 L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci~~

<p>di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.</p>	<p>o a gruppi di soci di determinate attività sociali e di azioni o quote di altre aziende, nelle quali la società abbia compartecipazione.</p>
	<p><u>ART 8 - VINCOLO AL TRAFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE</u> <u>8.1 E' escluso in ogni caso il trasferimento di quote anche minoritarie del capitale sociale.</u></p>
<p>ORGANI SOCIALI</p>	<p>ORGANI SOCIALI</p>
<p>ART. 7 7.1 Sono organi della Società: - l'Assemblea dei Soci, - il Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico, - il Collegio Sindacale e il Revisore, - ogni altro organo, che la società decidesse di adottare espressamente previsto dalle norme generali in tema di società. 7.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 7.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>	<p>ART. 7 9 - <u>ORGANI SOCIALI</u> 7.1 9.1 Sono organi della società: - l'Assemblea, dei Soci, - il Consiglio d'Amministrazione/Amministratore Unico, - il Collegio Sindacale e il Revisore, - ogni altro organo, che la società decidesse di adottare espressamente previsto dalle norme generali in tema di società. 7.2 9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 7.3 9.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.</p>
<p>ASSEMBLEE</p>	<p><u>ASSEMBLEA</u></p>
<p>ART. 8 8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.</p>	<p>ART. 8 10 - <u>COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</u> 8.1 L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

8.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

8.3 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 C.C., ultimo comma, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.4 Ai sensi dell'art. 2447 bis C.C. ultimo comma spetta all'assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al comma primo punti a) e b) dell'art. 2447 bis C.C..

~~presente statuto obbligano tutti i soci.~~

~~8.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.~~

~~8.3 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2364 C.C., ultimo comma, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.~~

~~8.4 Ai sensi dell'art. 2447 bis C.C. ultimo comma spetta all'assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al comma primo punti a) e b) dell'art. 2447 bis C.C..~~

10.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;**
- nominare e revocare gli amministratori,**
- nominare i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;**
- determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore legale dei conti o società di revisione nel rispetto delle disposizioni di legge e degli indirizzi forniti dagli enti pubblici soci;**
- approvare gli atti di indirizzo con i quali le Amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;**
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.**

	<p><u>10.2 L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. Tenuto conto della natura della Società l'assemblea ordinaria approva preventivamente, ferma in ogni caso la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>- il budget di esercizio;</u> <u>- i piani degli investimenti;</u> <u>- i regolamenti per la disciplina dei contratti di fornitura e servizi, per l'assunzione del personale e per le consulenze;</u> <p><u>10.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>- le modifiche dello Statuto;</u> <u>- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori.</u> <u>- l'acquisto ed alienazione di partecipazioni, nonché la gestione di partecipazioni e la costituzione di vincoli su partecipazioni;</u> <u>- le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione;</u> <u>- la quotazione della società.</u> <p><u>10.4 Le decisioni dell'Assemblea devono essere adottate mediante deliberazione.</u></p>
	<p><u>ART. 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</u></p> <p><u>11.1 L'Assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Provincia di Brescia,</u></p>

dall'Organo Amministrativo, con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata AR, o PEC, salvo i casi di urgenza, nei quali è ammessa la convocazione con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, comunicato al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.2 In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi sia l'approvazione del bilancio o per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

11.2 In parziale deroga ai meccanismi di cui sopra, qualora all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi sia l'approvazione del bilancio o per tutte le assemblee straordinarie, l'avviso di convocazione va comunicato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con le modalità di cui sopra.

11.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma del C.C.

11.4 L'assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda dal socio, il quale deve indicare nella stessa gli argomenti da trattare.

11.5 Nell'avviso di convocazione debbono essere

	<p><u>indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</u></p> <p><u>11.6 Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui l'Assemblea in prima convocazione non risultasse regolarmente costituita.</u></p> <p><u>11.7 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipano il socio e l'Organo Amministrativo e tutti i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui i componenti dell'Organo Amministrativo o i Sindaci, se nominati, non partecipino personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</u></p>
<p>ART. 9</p> <p>9.1 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.</p> <p>9.2 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2366 C.C., mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.</p>	<p>ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>9.1 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.</p> <p>9.2 Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2366 C.C., mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

9.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 C.C. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.

9.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riterrà svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

~~9.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 C.C. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale.~~

~~9.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:~~

- ~~a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~
- ~~b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~
- ~~c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.~~

~~L'assemblea si riterrà svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.~~

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il Presidente tra i membri dell'organo

	<p><u>amministrativo.</u></p> <p><u>12.2 Le riunioni dell'Assemblea si potranno svolgere anche per audio o video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</u></p> <p><u>12.3 Il Presidente della seduta propone all'Assemblea la nomina di un Segretario che lo assiste</u></p> <p><u>12.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.</u></p> <p><u>12.5 Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società.</u></p> <p><u>12.6 La rappresentanza può essere conferita a membri della Giunta o del Consiglio, nonché a dipendenti del Comune di Brescia.</u></p>
<p>ART. 10</p> <p>10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di</p>	<p><u>ART. 10 13 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA</u></p> <p>10.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>Amministrazione o in loro mancanza dalla persona designata dall'assemblea.</p> <p>10.2 Il Presidente, salvo il disposto dell'art. 2371 C.C. ultimo comma, col consenso dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci.</p> <p>10.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da Verbale firmato dal Presidente, dal Segretario od eventualmente dagli scrutatori.</p> <p>10.4 Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, con consenso dell'assemblea.</p>	<p>Amministrazione o in loro mancanza dalla persona designata dall'assemblea.</p> <p>10.2 Il Presidente, salvo il disposto dell'art. 2371 C.C. ultimo comma, col consenso dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, due scrutatori tra i soci.</p> <p><u>13.1 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte devono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario se nominato o dal notaio. ed eventualmente dagli scrutatori.</u></p> <p>10.4 Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, con consenso dell'assemblea.</p> <p><u>13.2 Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.</u></p> <p><u>13.3 Il verbale relativo alle delibere Assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da notaio.</u></p> <p><u>13.4 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.</u></p>
<p>ART. 11</p> <p>11.1 Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro cui spetta il diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei Soci.</p> <p>11.2 Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee nel rispetto dell'art. 2372 C.C..</p>	<p>ART. 11</p> <p>11.1 Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro cui spetta il diritto di voto e che risultano iscritti nel libro dei Soci.</p> <p>11.2 Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee nel rispetto dell'art. 2372 C.C..</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.</p>	<p>11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.</p>
<p>ART. 12</p> <p>12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C..</p>	<p>ART. 12</p> <p>12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del C.C..</p>
<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p>	<p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA</p>
<p>ART. 13</p> <p>13.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 per la parità di genere.</p> <p>13.2 Gli amministratori possono essere anche non soci, e vengono eletti dall'Assemblea, nei limiti di cui al precedente comma.</p> <p>13.3 Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.</p> <p>13.4 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.</p>	<p>ART. 13 ART. 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>13.1 14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri, in tale ultima ipotesi la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 per la parità di genere.</p> <p>13.2 14.2 Gli amministratori possono essere anche non soci vengono eletti dall'Assemblea, nei limiti di cui al precedente comma.</p> <p>13.3 14.3 Gli amministratori durano in carica un triennio, e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>13.4 14.4 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio unico Comune di Brescia la nomina della totalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'amministratore unico.</p>
<p>ART. 14</p>	<p>ART. 14 ART. 15 DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>14.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni e per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e devesi tosto convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p>	<p>14.1 15.1 Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione e per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e devesi tosto convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.</p>
<p>ART. 15 15.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p>	<p>ART. 15 16 -PRESIDENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 15.1 16.1 Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e potrà nominare un Vice Presidente, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. <u>La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona.</u></p>
<p>ART. 16 16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.</p>	<p>ART. 16 16.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.</p>
<p>ART. 17 17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo.</p>	<p>ART. 17 - RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo. 17.2 <u>Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede della società sia altrove purché in Italia</u></p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>17.2 È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul corrispondente libro sociale da parte del Presidente medesimo e del Segretario.</p>	<p><u>tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.</u> È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio conferenza o per video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul corrispondente libro sociale da parte del Presidente medesimo e del Segretario.</p>
<p>ART. 18</p> <p>18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.</p>	<p>ART. 18 - <u>VOTAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> <p>18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p><u>18.2 Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.</u></p>
<p>ART. 19</p> <p>19.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.</p>	<p>ART. 19 -<u>POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u></p> <p>19.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge <u>e/o lo statuto</u> in modo tassativo riservano all'Assemblea.</p> <p><u>19.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione delegare,</u></p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

	<p><u>nei limiti di legge, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il potere.</u></p> <p><u>19.3 Non possono essere attribuite ai delegati le decisioni sui seguenti atti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><u>- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio corredati da piano programma annuale;</u><u>- la politica generale degli investimenti;</u><u>- l'assunzione di finanziamenti;</u><u>- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;</u><u>- la concessione di garanzie in favore di terzi.</u> <p><u>19.4 Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe.</u></p> <p><u>19.5 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere al socio il bilancio d'esercizio e ogni altro documento richiesto dal socio e previsto dal presente Statuto, oltre che dal contratto di servizio.</u></p> <p><u>19.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione, devono inviare al socio Comune di Brescia, una relazione annuale sul proprio operato e sul finanziamento della Società.</u></p>
--	---

<p>ART. 20</p> <p>20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, all'Amministratore Unico ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe, è attribuita la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.</p> <p>20.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p> <p>20.3 Ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7.3 del presente statuto, l'Assemblea determina all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico, una somma complessiva annuale per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà poi, nella prima riunione successiva, a ripartire tale somma al proprio interno.</p> <p>20.4 L'organo amministrativo e/o gli amministratori (Presidente, Vice Presidente e/o Consiglieri Delegati) potranno delegare parte dei propri poteri a terzi anche non soci, relativamente ai singoli atti o categorie di atti.</p>	<p>ART. 20 - COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p>20.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente, all'Amministrato-re Unico ed ai Consiglieri delegati, nei limiti delle rispettive deleghe, è attribuita la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.</p> <p>20.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.</p> <p>20.3 20.2 Ai sensi dell'art. 2389 comma 3 C.C., nel rispetto di quanto stabilito dall'art.7.3 del presente statuto, l'Assemblea determina all'atto della nomina del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico, una somma complessiva annuale per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà poi, nella prima riunione successiva, a ripartire tale somma al proprio interno.</p> <p>20.4 L'organo amministrativo e/o gli amministratori (Presidente, Vice Presidente e/o Consiglieri Delegati) potranno delegare parte dei propri poteri a terzi anche non soci, relativamente ai singoli atti o categorie di atti.</p>
<p>ART. 21</p> <p>21.1 La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.</p> <p>21.2 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina di tutti i</p>	<p>ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>21.1 La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a sensi di legge.</p> <p>21.2 Ai sensi dell'articolo 2449 C.C. spetta al socio "Comune di Brescia" la nomina di tutti i componenti</p>

componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

21.3 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea che effettua la nomina, su proposta motivata dell'organo di controllo.

del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti.

21.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

21.4 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contrabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

21.5 Ai sindaci compete, nei limiti di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART. 22 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

~~21.3~~ **22.1** La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea che effettua la nomina, su proposta motivata dell'organo di controllo.

22.2 Il compenso del revisore legale dei conti o della società di revisione è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

<p>ART. 22</p> <p>22.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>22.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio con il conto economico, a norma di legge.</p> <p>22.3 In ottemperanza all'art.16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Brescia.</p> <p>22.4 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>	<p>ART. 23 - ESERCIZIO SOCIALE</p> <p>22.1 23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>22.2 23.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio, a norma di legge.</p> <p>22.3 In ottemperanza all'art.16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016 oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società dal Comune di Brescia.</p> <p>22.4 La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p>ART. 23</p> <p>23.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti fra i soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>ART. 23</p> <p>23.1 Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a quando questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono ripartiti fra i soci in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.</p>
<p>ART. 24</p> <p>24.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p>	<p>ART. 24</p> <p>24.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.</p>
<p style="text-align: center;">NORME TRANSITORIE E FINALI</p>	<p style="text-align: center;">NORME TRANSITORIE E FINALI</p>
<p>ART. 25</p> <p>25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'Assemblea</p>	<p>ART. 25 24 - SCIoglimento DELLA SOCIETA'</p> <p>25.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea</p>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da CARMELINA BARILLA, Roberto Cammarata e stampato il giorno 03/01/2022 da Canori Alessandra.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<p>stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p>stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>
<p>ART. 26 26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci o loro eredi e/o amministratori e/o liquidatori o fra gli stessi soci e/o loro eredi, sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sedela società, su ricorso della parte più diligente.</p> <p>26.2 Il Collegio arbitrale deciderà "de bono et aequo" inappellabilmente senza formalità nemmeno di procedurac provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli stessi arbitri.</p>	<p>ART. 26 25 - CONTROVERSIE 26.1 25.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la società ed <u>il socio</u> e loro eredi e/o amministratori e/o liquidatori o fra gli stessi soci e/o loro eredi, è competente il Foro di Brescia. sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sedela società, su ricorso della parte più diligente.</p> <p>26.2 Il Collegio arbitrale deciderà "de bono et aequo" inappellabilmente senza formalità nemmeno di procedurac provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli stessi arbitri.</p>
<p>ART. 27 27.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis C.C. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>	<p>ART. 27 27.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 bis C.C. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p>
<p>ART. 28 28.1 Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società per azioni.</p>	<p>ART. 28 26 - DISPOSIZIONI FINALI 28.1 26.1 Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia di società per azioni.</p>